



fisco e tributi

CIRCOLARE QUINDICINALE PER L'ASSOCIATO

numero 8 del 28 aprile 2016

NOTIZIE IN SINTESI

- ❖ **Imposta di bollo** (p. 2)
- ❖ **Imposta di bollo** (p. 2)
- ❖ **Adempimenti** (p.2)
- ❖ **Riscossione** (p.2)

GIURISPRUDENZA IN BREVE

- ❖ **Accertamento presuntivo in assenza di valide ragioni economiche** (p. 3)
- ❖ **Contraddittorio obbligatorio solo per i tributi armonizzati** (p. 3)
- ❖ **Accertamento bancario esteso ai conti dei soci e degli amministratori** (p. 4)
- ❖ **L'edificabilità ai fini Iva** (p. 4)

NEWS E INFORMATIVE

- ❖ **Dal 2 maggio opera il *reverse charge* sulla cessione di alcuni prodotti informatici** (p. 5)
- ❖ **Nuova disciplina degli interpelli** (p. 6)
- ❖ **Possibile la cessione del credito 65% per gli incapienti** (p. 7)
- ❖ **Via dallo scorso 4 aprile all'esonero dal canone Rai** (p. 10)
- ❖ **Scade il prossimo 30 aprile l'obbligo di comunicazione all'agenzia delle entrate dei dati delle strutture sanitarie private** (p. 18)
- ❖ **Al via l'iter per destinare il 5 per mille relativo all'anno 2016** (p. 21)

APPROFONDIMENTI

- ❖ **Aspetti fiscali – contabili dei buoni pasto** (p. 27)

SCADENZIARIO

- ❖ **Principali scadenze dal 2 al 16 maggio 2016** (p. 30)



NOTIZIE IN SINTESI

IMPOSTA DI BOLLO

Esenzione imposta di bollo su certificati per il procedimento giurisdizionale

Con la risoluzione n. 24, del 8.04 2016 in tema di imposta di bollo, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le sono esenti dall'imposta di bollo (articolo 18, comma 1, del D.P.R. 115/2002) i certificati anagrafici richiesti dagli studi legali per la notifica di atti giudiziari in quanto funzionali al procedimento giurisdizionale.

(Agenzia delle Entrate risoluzione n. 24 del 08.04.2016)

IMPOSTA DI BOLLO

Esenzione imposta di bollo su quietanze contravvenzione C.d.S.

Con la risoluzione n. 25 del 8.04.2016 in tema di imposta di bollo, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le quietanze emesse dagli organi di polizia stradale a seguito della riscossione di proventi contravvenzionali sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della tabella annessa al D.P.R. 642/1972).

(Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 25 del 08.04.2016)

ADEMPIMENTI

Facoltà di apporre visto di conformità riconosciuta anche al socio di Stp

L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 23/E del 14 aprile 2016, ha precisato come anche il professionista che risulta essere socio di una Stp può legalmente apporre il visto di conformità, utilizzando la partita Iva della società in quanto in caso contrario si attuerebbe un'ingiusta discriminazione delle Stp rispetto alle classiche associazioni professionali. Resta inteso che la Stp deve essere abilitata alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.

(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 23 del 14/4/16)

RISCOSSIONE

Riammissione nei termini per rateizzazione decadute

Con la circolare n. 13, pubblicata il 22 aprile 2016, l'Agenzia delle Entrate ha illustrato per tutti i contribuenti, che sono decaduti nei tre anni precedenti il 15 ottobre 2015, le modalità e i termini per poter essere riammessi a godere nuovamente del pagamento dilazionato.

Oltre alla condizione temporale appena citata, la rateizzazione deve avere ad oggetto imposte dirette e il deve essere pagata entro il 31 maggio il primo delle rate scadute. Copia della quietanza di pagamento dovrà essere all'ufficio competente a mezzo di PEC o consegna diretta, entro 10 giorni. L'ufficio, una volta ricevuta la copia e dopo aver sospeso gli eventuali carichi iscritti a ruolo, procede a ridefinire le rate dovute.

(Agenzia delle entrate, circolare n.13 del 22/4/16)



*per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it*

3

GIURISPRUDENZA IN BREVE

Accertamento presuntivo in assenza di valide ragioni economiche

Il comportamento antieconomico tenuto dall'imprenditore commerciale, in assenza di valide giustificazioni da parte dello stesso (su cui si sposta l'onere di dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate a fronte della contestata antieconomicità), legittima l'accertamento sulla base presuntiva e "il giudice di merito, per poter an-

non può ritenersi limitata, in caso di società di capitali, ai conti formalmente intestati all'ente, ma riguarda anche quelli formalmente intestati ai soci, amministratori o procuratori generali, allorché risulti provata dall'Amministrazione finanziaria, anche nullare l'accertamento, deve specificare, con argomenti validi, le ragioni per le quali ritiene che l'antieconomicità del comportamento del contribuente non sia sintomatico di possibili violazioni di disposizioni tributarie" (cfr. sen-tenze n. 1821/2001, n. 11645/2001, n. 6337/2002, n. 7487/2002, n. 7680/2002, n. 10802/2002, n. 14428/2005, n. 7871/2012 e n. 14941/2013).

(Cassazione – sentenza n. 5847 – 18 gennaio 2016 – 24 marzo 2016)

Contraddittorio obbligatorio solo per i tributi armonizzati

Differentemente dal diritto dell'Unione europea, il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capo all'Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l'invalidità dell'atto. Ne consegue che, in tema di tributi "non armonizzati", l'obbligo dell'Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l'invalidità dell'atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito; mentre in tema di tributi "armonizzati", avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell'Unione, la violazione dell'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell'Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l'invalidità dell'atto, purché, in giudizio, il contribuente assolva l'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l'opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell'interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto (cfr. sentenza SS.UU. n. 24823/2015).

Cassazione – ordinanza n. 5502 – 18 febbraio 2016 – 18 marzo 2016



Accertamento bancario esteso ai conti dei soci e degli amministratori

In sede di rettifica e di accertamento d'ufficio delle imposte sui redditi, ai sensi del D.P.R. 600/1973, articolo 37, comma 3, l'utilizzazione dei dati risultanti dalle copie dei conti correnti bancari acquisiti dagli istituti di credito tramite presunzioni, la natura fittizia dell'intestazione o, comunque, la sostanziale riferibilità all'ente dei conti medesimi o di alcuni loro singoli dati. Ne consegue in ordine alla distribuzione dell'onere probatorio che una volta dimostrata la pertinenza alla società dei rapporti bancari intestati alle persone fisiche con essa collegate, l'ufficio non è tenuto a provare che tutte le movimentazioni che risultano da quei rapporti rispecchino operazioni aziendali, ma al contrario la corretta interpretazione del D.P.R. 600/1973, articolo 32, impone alla società contribuente di dimostrare la estraneità di ciascuna di quelle operazioni alla propria attività di impresa (cfr. sentenze n. 20199/2010 e n. 16575/2013).

Cassazione – sentenza n. 5382 – 30 gennaio 2015 – 18 marzo 2016

L'edificabilità ai fini Iva

In tema di Iva, ai fini del D.P.R. 633/1972, articolo 2, comma 3, lettera c) la natura edificatoria di un terreno va accertata tenendo conto della tendenza dell'ordinamento fiscale - desumibile dal D.L. n. 203/2005, articolo 11-quaterdecies, comma 16, convertito in L. 248/2005 (in tema di Ici) e del D.L. 223/2006, articolo 36, comma 2, convertito nella L. 248/2006 (contenente una definizione di area fabbricabile in materia di Iva, di imposta di registro, di imposte sul reddito e di Ici) - a ricomprendere in tale categoria tutte le aree la cui destinazione edificatoria sia prevista dallo strumento urbanistico generale approvato dal comune, indipendentemente dall'adozione dei successivi atti di controllo (approvazione regionale) e dall'esistenza di strumenti attuativi, richiedendosi soltanto che sia stata conclusa una fase rilevante del procedimento volto ad attribuire all'area la natura edificatoria o a modificare le precedenti previsioni che escludevano tale destinazione. È, quindi, soggetta a Iva, e non all'imposta proporzionale di registro, la cessione di un'area inclusa in un piano di ristrutturazione della rete di distribuzione di carburante, approvato ai sensi del D.Lgs. 32/1998, articolo 2, poiché la possibilità, conseguente a detta approvazione, di rilascio immediato di provvedimenti per la realizzazione degli impianti, senza necessità di adottare gli ordinari procedimenti modificativi del piano regolatore generale, attribuisce all'approvazione l'effetto di rendere immediatamente edificabile l'area, sia pure con riferimento ad interventi di natura particolare (impianti di distribuzione di carburanti) (cfr. sentenza n. 20097/2009).

Cassazione – sentenza n. 7241 – 23 febbraio 2016 – 13 aprile 2016

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it



NEWS E INFORMATIVE

DAL 2 MAGGIO OPERA IL *REVERSE CHARGE* SULLA CESSIONE DI ALCUNI PRODOTTI INFORMATICI

5

In recepimento delle direttive n. 2013/42/UE e n. 2013/43/UE del 2013, con il decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2016 (D.Lgs. 24/2016), vengono ampliate le fattispecie oggetto di *reverse charge*. Tale meccanismo rappresenta un'eccezione alla regola generale di applicazione dell'Iva, che vede quale debitore d'imposta colui che cede il bene o presta il servizio; quando risulta applicabile il *reverse charge*, la fattura viene emessa senza applicazione dell'Iva e sarà chi riceve il documento a dover assolvere il tributo, integrando il documento ricevuto, rendendosi debitore dell'imposta ma potendo, al tempo stesso, portarla in detrazione (salvo specifiche limitazioni).

Tra le molte fattispecie presenti nel nostro ordinamento riguardanti soprattutto le prestazioni di servizi (si pensi, ad esempio, quelle riguardanti il settore edile e le attività di installazione), alcune ipotesi di inversione contabile riguardano anche le cessioni di beni.

Le nuove previsioni di inversione contabile

Con il citato decreto sono state recepite le disposizioni contenute nelle direttive n. 2013/42/UE e n. 2013/43/UE che disciplinano, rispettivamente, il cosiddetto meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di Iva e il meccanismo di inversione contabile - *reverse charge*, per determinate operazioni.

In merito alle operazioni soggette a *reverse charge*, l'articolo 1 del decreto legislativo interviene sull'articolo 17, comma 6, D.P.R. 633/1972. Di seguito si riepilogano dette modifiche:

- viene modificata la lettera b) per eliminare dall'ambito applicativo dell'inversione contabile le cessioni dei componenti ed accessori dei telefoni cellulari;
- viene sostituita la lettera c) per prevedere che l'inversione contabile si applichi anche alle cessioni di console da gioco, *tablet PC* e *laptop*, nonché a dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione ceduti prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale. L'attuale testo normativo, nel fare riferimento ai personal computer e ai loro componenti ed accessori, non ha infatti trovato applicazione stante il mancato rilascio della misura speciale di deroga da parte degli organi comunitari. Tale nuova previsione, a norma dell'articolo 2 del citato decreto, è operativa dal 2 maggio 2016, ossia dal sessantesimo giorno successivo la pubblicazione in gazzetta ufficiale del decreto citato.
- vengono abrogate le lettere d) e *d-quinquies*) per eliminare dall'ambito applicativo dell'inversione contabile, rispettivamente, le cessioni di materiali e prodotti lapidei direttamente provenienti da cave e miniere e le cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati (codice attività 47.11.1), supermercati (codice attività 47.11.2) e *discount* alimentari (codice attività 47.11.3). Anche queste fattispecie non hanno, infatti, trovato applicazione per il mancato rilascio della misura speciale di deroga a livello comunitario.

Aderente a:




Nell'articolo 1 del decreto vengono inoltre previsti a favore del Ministero dell'economia e delle finanze i seguenti poteri:

- individuare, con appositi decreti, ulteriori operazioni da assoggettare ad inversione contabile. Sul punto, peraltro, è stato previsto che le stesse devono essere incluse fra quelle elencate negli articoli 199 e 199-*bis* della direttiva Iva, disponendo che un analogo potere disciplinare è attribuito per le operazioni oggetto della procedura del meccanismo di reazione rapida di cui all'articolo 199-*ter* della direttiva Iva;
- individuare, con apposito decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, L. 400/1988, ulteriori operazioni da assoggettare ad inversione contabile, diverse da quelle di cui ai richiamati articoli 199, 199-*bis* e 199-*ter* della direttiva Iva, per le quali resta comunque necessario il rilascio di una misura speciale di deroga da parte degli organi comunitari.

Inoltre, il decreto prevede la scadenza del 31 dicembre 2018 per l'applicazione del *reverse charge* alle seguenti operazioni:

- le cessioni di telefoni cellulari;
- le cessioni di console da gioco, *tablet*, PC e *laptop*, nonché di dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione ceduti prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale;
- i trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra;
- i trasferimenti di altre unità e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica;
- le cessioni di gas e di energia elettrica ad un "soggetto passivo-rivenditore".

Questo per tener conto della previsione comunitaria che ammette tali ipotesi di inversione contabile con detto termine temporale.



NUOVA DISCIPLINA DEGLI INTERPELLI

L'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 9 del 1/4/2016 ha provveduto a fornire le prime indicazioni riguardo alla riforma della disciplina degli interPELLI introdotta con il D. Lgs. 24 settembre 2015 n. 156.

L'art. 8 del citato provvedimento legislativo, rubricato "Disposizioni attuative e regole procedurali", ha sostanzialmente affidato all'Agenzia delle Entrate il compito di emanare i provvedimenti attuativi nell'ottica di dare omogeneità a tutta la disciplina. La disposizione, infatti, è stata dettata al fine di dare attuazione alla esigenza di omogeneizzare le norme di funzionamento di tale istituto. In attuazione a questa delega è stato emanato, il 4 gennaio 2016, il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

La Circolare n.9 compie un'analisi dettagliata della materia ed in particolare si sofferma a commentare il novellato art. 11 dello Statuto del Contribuente distinguendo le diverse forme di interPELLO:

- interPELLO ordinario "puro" e cioè relativamente a casi concreti e personali in cui ci sia obiettiva incertezza sulla corretta applicazione di una norma tributaria;
- interPELLO ordinario "qualificatorio", relativamente alla corretta qualificazione di una fattispecie (ad esempio la corretta qualificazione di una tipologia di spesa);



- interpello “probatorio” relativamente alla sussistenza di condizioni e/o elementi probatori richiesti dalla legge per accedere a specifici fiscali;
- interpello anti-abuso in sostituzione del precedente interpello antielusivo;
- interpello “disapplicativo”, l’unico di carattere obbligatorio previsto dal legislatore che tassativamente deve essere attivato nei seguenti casi:
 - indeducibilità dei costi derivanti da operazioni con imprese residenti o localizzate in Paesi “black list” di cui art. 110 commi 10 e 11 del TUIR;
 - disciplina delle CFC di cui all’art. 167 del TUIR (interpello ex obbligatorio);
 - acquisizione di partecipazioni, da parte di enti creditizi, nell’ambito di interventi finalizzati al recupero di crediti bancari di cui all’art. 113 del TUIR (interpello ex obbligatorio);
 - continuazione del consolidato nazionale dopo l’effettuazione di alcune operazioni di riorganizzazione di cui all’art. 124 comma 5 del TUIR (interpello ex obbligatorio);
 - accesso al consolidato mondiale di cui all’art. 132 del TUIR (interpello ex obbligatorio);
 - disapplicazione della disciplina sulle società non operative o in perdita sistematica di cui all’art. 30 della L. 724/1994 (interpello ex obbligatorio);
 - riconoscimento del beneficio ACE, in presenza di operazioni infragruppo che potrebbero comportare la duplicazione del beneficio, ai sensi dell’art. 10 del DM 14 marzo 2012 (interpello ex obbligatorio)

7

Nella circolare si specifica anche che, per gli interpelli ordinari, l’Amministrazione deve tassativamente rispondere entro 90 giorni (rimane il termine di 120 giorni per le altre tipologie di interpello diverso da quello ordinario). Inoltre, se allo scadere del termine l’Agenzia non risponde all’istanza di interpello si forma il silenzio assenso per tutte le tipologie di interpello.

La circolare inoltre illustra:

- I soggetti legittimati a presentare istanza che sono i contribuenti anche non residenti, coloro che sono obbligati in base a specifiche disposizione di legge sono obbligati ad adempimenti tributari per conto dei contribuenti, sostituti e responsabili d’imposta;
- la corretta individuazione degli Uffici competenti. In sostanza i contribuenti devono indirizzare le istanze alle competenti Direzioni Regionali a meno che non si tratti di Amministrazioni Pubbliche, soggetti residenti all’estero, imprese di maggiore dimensione per le quali le istanze vanno rivolte alla Direzione Centrale;
- il contenuto e le modalità di presentazione.

POSSIBILE LA CESSIONE DEL CREDITO 65% PER GLI INCAPIENTI

La difficoltà spesso presentata dai soggetti con reddito incapiente ad utilizzare l’agevolazione del 65% ha spinto il Legislatore a prevedere nella ultima Legge di Stabilità la possibilità per tali soggetti di cedere il credito ai fornitori dei beni e/o servizi ricevuti per la realizzazione degli interventi agevolabili.



In particolare ci riferiamo alle spese sostenute nel periodo 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2016 (anche se gli interventi sono iniziati in anni precedenti) per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali.

8

Ambito soggettivo

Per soggetti incapienti si fa riferimento al dettato di cui agli articoli 11, comma 2 e 13, comma 1, lettera a) e comma 5, lettera a), Tuir.

Devono quindi intendersi beneficiari della agevolazione i soggetti:

- con reddito complessivo formato solo da redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, redditi di terreni non superiori a 185,92 euro oltre al reddito dell'abitazione principale e relative pertinenze,
- con reddito non superiore a 8.000 euro formato da redditi di lavoro dipendente, escluse le pensioni o dai redditi di cui alla tabella sotto:

compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;

indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;

somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante;

remunerazioni dei sacerdoti;

somme e valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente o nell'oggetto dell'arte o professione;

prestazioni pensionistiche;

compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili.

- con reddito non superiore a 4.800 euro formato dai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente quali quelli elencati nella seguente tabella:

compensi per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale;

Aderente a:



indennità, gettoni di presenza e altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, sempreché le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitino un'arte o professione e non siano state effettuate nell'esercizio di impresa commerciale, nonché compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;

indennità di cui all'articolo 1, L. 1261/1965, e all'articolo 1, L. 384/1979, percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento Europeo e indennità, comunque denominate, per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135, Costituzione e alla L. 816/1985 nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno del Presidente della Repubblica;

rendite vitalizie e rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale;

altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro, compresi quelli indicati alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 10 tra gli oneri deducibili ed esclusi quelli indicati alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 41.

- con reddito non superiore a euro 4.800 formato da:
 - i redditi di lavoro autonomo;
 - redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente;
 - reddito d'impresa dei soggetti in contabilità semplificata o
 - redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitato abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;
- tali redditi andranno verificati con riguardo alla condizione relativa all'anno precedente rispetto a quello di sostenimento delle spese per gli interventi agevolabili, ovvero al 2015.

Spese e credito cedibile

Come detto in premessa è possibile cedere il credito di imposta ai soli fornitori dei beni e servizi relativi alle spese che hanno attribuito il diritto alla detrazione del 65%.

Il credito cedibile corrisponde alla detrazione Irpef cui avrebbe diritto il condomino ed è pari al 65% delle spese poste a carico del soggetto incapiente. Trattandosi di spese su parti condominiali farà fede la tabella millesimale di ripartizione.

Adempimenti

La cessione del credito deve risultare da delibera assembleare che approva gli interventi di riqualificazione energetica ovvero da specifica comunicazione del condomino inviata al condominio. Il condomino inoltre deve dare notizia della propria scelta al fornitore cui spetta l'accettazione della stessa in quanto:

- il credito ceduto rappresenta quota parte del corrispettivo per la cessione o prestazione dei beni o servizi.

Aderente a:



Il condominio dovrà comunicare all'Agenzia delle entrate, a pena di inefficacia della cessione, in via telematica anche tramite intermediari entro il 31 dicembre 2017:

- il totale delle spese sostenute nel 2016;
- l'elenco dei bonifici effettuati per il pagamento delle spese di riqualificazione;
- il codice fiscale dei condomini che hanno scelto di cedere il credito ed il relativo importo;
- il codice fiscale del o dei fornitori cui il credito è stato ceduto.

Il condominio dovrà, inoltre, informare il o i fornitori dell'invio della comunicazione all'Agenzia delle entrate.

VIA DALLO SCORSO 4 APRILE ALL'ESONERO DAL CANONE RAI

Dallo scorso 4 aprile è possibile chiedere l'esonero del pagamento del canone Rai. Il canone Rai è dovuto dai possessori di un apparecchio televisivo e si paga:

- una sola volta all'anno e
- una sola volta a famiglia (a condizione che i familiari abbiano la residenza nella stessa abitazione).

La Legge di Stabilità 2016 ha modificato la normativa relativa all'abbonamento:

- l'ammontare dello stesso è stato ridotto a 100 euro;
- è stata introdotta la presunzione di detenzione dell'apparecchio televisivo nel caso in cui esista un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui una persona ha la propria residenza anagrafica;
- è stato previsto il pagamento del canone mediante addebito nella fattura dell'utenza di energia elettrica.



Il pagamento del canone non potrà più avvenire tramite bollettino postale (ma sarà possibile richiedere l'addebito diretto sulla pensione, il canone Rai speciale per gli esercizi pubblici, continuerà invece ad essere pagato con le modalità tradizionali).

Il pagamento mediante addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche avverrà in dieci rate mensili, da gennaio ad ottobre di ogni anno. Solo per il 2016 il primo addebito del canone sarà effettuato a partire dalla prima fattura successiva al 1° luglio 2016.

Esonero

I contribuenti titolari di un'utenza elettrica per uso domestico residenziale, per evitare l'addebito del canone Rai devono dichiarare che in nessuna delle abitazioni dove è attivata l'utenza elettrica a loro intestata è presente un apparecchio tv sia proprio che di proprietà di un componente della famiglia anagrafica. A tal fine



è necessario presentare un'apposita dichiarazione sostitutiva tramite il modello che si allega sotto disponibile sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate.

Il nuovo modello può essere utilizzato anche per:

- segnalare che il canone è dovuto in relazione all'utenza elettrica intestata ad un altro componente della stessa famiglia anagrafica del quale deve essere indicato il codice fiscale,
- comunicare la non detenzione di un apparecchio tv da parte dell'erede per le abitazioni in cui l'utenza è ancora temporaneamente intestata ad un soggetto deceduto,
- comunicare la modifica delle condizioni, ad esempio in caso di acquisto di un televisore nel corso dell'anno, avvenuta successivamente alla presentazione di una precedente dichiarazione sostitutiva.

La dichiarazione sostitutiva, rilasciata sotto la propria responsabilità e avente rilevi penali, ha validità annuale.

Sostanzialmente i casi di esonero riguardano:

- i soggetti con almeno 75 anni di età e un reddito, sommato a quello del proprio coniuge, non superiore a 6.713,98 euro l'anno, non convivente con altri soggetti;
- i soggetti il cui canone sia già stato versato dal coniuge;
- la casa data in affitto in cui la disponibilità del televisore sia solo degli inquilini anche se l'utenza della luce è rimasta intestata al titolare dell'immobile;
- l'immobile privo di televisione;
- la seconda casa.

Modalità di trasmissione dell'istanza

Il modello va presentato:

- direttamente dal contribuente tramite il sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando i servizi Fisconline o Entratel;
- tramite gli intermediari abilitati;
- tramite raccomandata senza busta, all'indirizzo: Agenzia delle entrate ufficio di Torino 1, S.A.T. Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 – 10121 Torino.

Invio della dichiarazione sostitutiva

La dichiarazione sostitutiva per il 2016 deve essere presentata:

con raccomandata senza busta	entro il 30 aprile 2016
in via telematica	entro il 10 maggio 2016

Se la presentazione avviene successivamente l'esonero varrà per periodi successivi a quello che ha avuto inizio al 1° gennaio 2016, in particolare:



Tipologia di invio	Periodo di invio	Valenza
con raccomandata senza busta	dal 1° maggio 2016 al 30 giugno 2016	semestre luglio-dicembre 2016
in via telematica	dall'11 maggio 2016 al 30 giugno 2016	semestre luglio-dicembre 2016
qualunque forma di invio	dal 1° luglio 2016 al 31 gennaio 2017	intero canone dovuto per l'anno 2017

Per gli anni successivi:

Tipologia di invio	Periodo di invio	Valenza
qualunque forma di invio	dal 1° luglio dell'anno precedente all'anno di riferimento e fino al 31 gennaio dell'anno successivo	intero canone dovuto per l'anno solare di riferimento
	dal 1° febbraio ed entro il 30 giugno dell'anno solare di riferimento	semestre solare successivo a quello di presentazione

Di seguito si riporta il modello approvato dall'Agenzia delle entrate da utilizzare per la richiesta di esonero:



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RELATIVA AL CANONE DI ABBONAMENTO ALLA TELEVISIONE PER USO PRIVATO

DATI GENERALI

Dati
del dichiarante

Il/la sottoscritto/a
Cognome

Nome

Nato/a il

Comune o Stato estero di nascita

Provincia (sigla)

giorno mese anno

Codice fiscale

Consapevole che l'articolo 75 del D.P.R. 445 del 2000 punisce la non veridicità delle dichiarazioni rese con la decadenza dai benefici goduti e che in base all'articolo 76 del medesimo decreto le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia

*in qualità
di erede di*

Cognome

Nome

Nato/a il

Comune o Stato estero di nascita

Provincia (sigla)

giorno mese anno

Codice fiscale

Impegno alla
presentazione
telematica

Codice fiscale dell'intermediario

Data dell'impegno

FIRMA DELL'INTERMEDIARIO

giorno mese anno

Quadri compilati

Quadro A

Quadro B

Firma del
dichiarante

Data

FIRMA

giorno mese anno

Allega copia del documento di riconoscimento

Aderente a:



CODICE FISCALE

QUADRO A ⁽¹⁾ - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NON DETENZIONE

Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, prevista dall'articolo 1, comma 153, della legge 28 dicembre 2015, n. 208

Dichiarazione

Dichiara

che in nessuna delle abitazioni per le quali è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio tv ⁽²⁾ da parte di alcun componente della famiglia anagrafica ⁽³⁾

che in nessuna delle abitazioni per le quali è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio tv ⁽²⁾, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica ⁽³⁾, oltre a quello/i per cui è stata presentata la denuncia di cessazione dell'abbonamento radio televisivo per suggellamento

Dichiarazione di variazione dei presupposti

Dichiara il venir meno dei presupposti di cui alla dichiarazione sostitutiva del

giorno mese anno

QUADRO B ⁽¹⁾ - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI PRESENZA DI ALTRA UTENZA ELETTRICA PER L'ADDEBITO

Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Dichiarazione

Dichiara

che il canone di abbonamento alla televisione per uso privato non deve essere addebitato in alcuna delle utenze elettriche intestate al sottoscritto in quanto il canone è dovuto in relazione all'utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica ⁽³⁾ ⁽⁴⁾

Codice fiscale

Dichiarazione di variazione dei presupposti

Dichiara il venir meno dei presupposti di cui alla dichiarazione sostitutiva del

giorno mese anno

- (1) La compilazione delle sezioni "Dichiarazione" e "Dichiarazione di variazione dei presupposti" è alternativa.
- (2) Per apparecchio TV si intende un apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle radioaudizioni (articolo 1 R.D.L. n. 246 del 1938, secondo le definizioni contenute nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 febbraio 2012).
- (3) Per famiglia anagrafica si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune (articolo 4 del D.P.R. n. 223/1989).
- (4) L'erede può compilare questa sezione per dichiarare che il canone è dovuto in relazione all'utenza elettrica intestata a se stesso o ad altro soggetto, anche se l'intestatario dell'utenza elettrica non fa parte della stessa famiglia anagrafica del deceduto.

Aderente a:



Soggetti ultra settantacinquenni

I soggetti con almeno 75 anni di età e con reddito annuo non superiore a 6.713 euro per essere esonerati dal pagamento del canone devono rivolgersi agli uffici dell'Agenzia delle entrate e presentare una dichiarazione sostitutiva di esenzione.

Termini per la presentazione della istanza di esenzione:

Se si usufruisce dell'esenzione per la prima volta	30 aprile
Per esenzione dal secondo semestre	31 luglio

Per continuare ad avvalersi dell'agevolazione negli anni successivi se le condizioni di esenzione permangono, non è necessario presentare ulteriori dichiarazioni. Se invece, negli anni successivi alla presentazione della dichiarazione si perde il possesso dei requisiti per beneficiare della esenzione, è necessario versare il canone.

Di seguito si riporta il modello approvato dall'Agenzia delle entrate da utilizzare per la richiesta di esonero:



Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni ai fini dell'esenzione del pagamento del canone RAI ai sensi dell'articolo 1, comma 132, della Legge n. 244 del 2007

Il/la sottoscritto/a

Nato/a il a prov.

Codice fiscale

Residente in prov.

Via/Piazza ecc.

Abbonamento RAI n.

Consapevole che l'art. 75 del DPR 445 del 2000 punisce la non veridicità delle dichiarazioni rese con la decadenza dai benefici goduti e che in base all'art 76 del medesimo decreto le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia

DICHIARA

di essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'articolo 42 del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, ai fini di usufruire dell'esenzione dal pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni per i seguenti periodi

Mesi	<input type="text"/>	Anno	<input type="text"/>
Mesi	<input type="text"/>	Anno	<input type="text"/>
Mesi	<input type="text"/>	Anno	<input type="text"/>

Dichiara, in particolare:

a) di essere in possesso esclusivamente dell'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza;

b) di essere titolare di abbonamento RAI, ovvero di aver acquistato nel corso dell'anno l'apparecchio televisivo

c) di non essere coniugato/a

ovvero di essere coniugato/a C.F.

d) di non convivere con altre persone diverse dal coniuge, titolari di reddito proprio;

e) che il reddito proprio e del coniuge posseduto in ciascuno degli anni d'imposta antecedenti a quello per il quale viene richiesta l'esenzione/rimborso non è complessivamente superiore a 6.713,98 euro

Luogo e data Firma

Allega copia del documento di riconoscimento



Pagamento canone Rai Speciale

Per quanto riguarda i soggetti titolari di reddito d'impresa il presupposto per il pagamento del canone RAI è il medesimo previsto per le persone fisiche.

Infatti, leggendo la norma dell'art. 26 del R.D.L. n. 246 del 1938 si ha modo di constatare che il semplice possesso di apparecchi in grado di ricevere segnali radio/televisivi integra il presupposto per il pagamento della tassa di possesso anche per i titolari di reddito d'impresa.

Nel caso di possesso di apparecchi televisivi nell'ambito dell'attività d'impresa, si parla di canone speciale RAI. Ricordiamo altresì che, ai sensi dell'art. 99 del TUIR l'importo del canone speciale può essere dedotto dal reddito d'impresa nello stesso anno di pagamento del tributo, sempreché sia rispettato il principio dell'inerenza. Tale principio non dovrebbe essere messo in discussione, ad esempio, per l'attività svolta alberghi e ristoranti o altre attività dove sia possibile dimostrare un nesso tra il possesso dell'apparecchio e l'attività d'impresa (pensiamo ad esempio alle imprese dedite nel settore della pubblicità e marketing) mentre in altre tipologie è più difficile dimostrare l'inerenza.

E' bene precisare, dal momento che praticamente ogni impresa possiede almeno un PC, che il possesso di un computer non fa scattare automaticamente l'obbligo di pagare il canone, a meno che non siano dotati di un sintonizzatore terrestre o satellitare che consentano il ricevimento del segnale radio/televisivo.

Quindi, il possesso di computer, anche se collegati ad internet che permettono la visione di programmi televisivi non fa scattare l'obbligo di pagare il canone RAI.

Gli importi del canone RAI dipendono sono variabili in funzione della categoria di attività, numero di apparecchi e in funzione del periodo in cui vengono attivati gli abbonamenti e basta visitare il sito della Radio Televisione Italiana.

Ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 201/2011, le imprese e le società, devono attestare nel Frontespizio della dichiarazione, il possesso o meno di apparecchi radio/televisivi. La compilazione è obbligatoria e nel caso si attesti il possesso di tali apparecchi è fatto obbligo di indicare nel quadro RS anche il dettaglio relativo all'abbonamento speciale sottoscritto con la RAI. Ribadiamo che trattasi di un obbligo la cui ratio è riconducibile alla volontà del legislatore di combattere il diffuso fenomeno dell'evasione del canone RAI.

Come nota conclusiva è bene precisare che benché il presupposto per il pagamento della tassa sia il medesimo, sia per i consumatori sia per i titolari di attività d'impresa, la disciplina e l'applicazione del tassa è diversa tra canone ordinario RAI e canone speciale RAI.

Come abbiamo avuto modo di vedere nel presente lavoro, l'applicazione o meno del canone RAI dipende da un obbligo dichiarativo, mentre l'assoggettamento al canone RAI è "automatico" e discende (art. 1 comma 138, Finanziaria 2016):

Dalla titolarità di una utenza per fornitura di energia elettrica ad uso domestico;

Residenza anagrafica nel luogo della fornitura.

Quindi, per i privati consumatori opera la predetta presunzione. E' sempre possibile presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che ha validità esclusivamente per l'anno in cui è presentata.



SCADE IL PROSSIMO 30 APRILE L'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEI DATI DELLE STRUTTURE SANITARIE PRIVATE

La Finanziaria 2007 ha introdotto l'obbligo della "riscossione accentrata dei compensi dovuti per attività di lavoro autonomo mediche e paramediche svolte nell'ambito di strutture sanitarie private". Tale adempimento, tutt'ora in essere, comporta la spedizione di una apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate entro il 30 aprile di ogni anno.

La *ratio* della norma è il monitoraggio delle prestazioni rese dai professionisti medici presso strutture terze (strutture sanitarie private o s.s.p.), realizzato attraverso una serie di obblighi attribuiti alle parti, professionista e struttura sanitaria privata, quali:

- fatturazione ad opera del professionista;
- riscossione del compenso da parte della struttura sanitaria;
- registrazione dei compensi riscossi ad opera della s.s.p.;
- versamento al professionista di quanto per suo conto incassato dalla struttura sanitaria;
- comunicazione all'Agenzia delle Entrate degli incassi effettuati.

Soggetti interessati

L'obbligo riguarda tutti quei medici generici, specialisti ed odontoiatri che svolgono tali attività all'interno di una struttura sanitaria privata (s.s.p.).

Per struttura sanitaria privata si intende:

- l'immobile provvisto delle relative attrezzature o dell'organizzazione dei servizi strumentali all'esercizio l'attività medica o paramedica, ovvero
- le strutture che ospitano, mettono a disposizione dei professionisti o affittano loro i locali della struttura aziendale per l'esercizio di attività di lavoro autonomo medica;

Non rileva la forma in cui tali strutture sono organizzate potendo esse presentarsi come società, istituti, associazioni, centri medici diagnostici e in ogni altra forma anche come soggetto privato che opera nel settore dei servizi sanitari.

Soggetti esclusi

Sono invece escluse da tale obbligo le strutture pubbliche.

Operazioni oggetto di monitoraggio

Sono oggetto di monitoraggio i compensi spettanti ai medici per l'esercizio dell'attività di lavoro autonomo in ambito medico nelle strutture sanitarie private. Ci riferiamo al compenso dovuto dal paziente al medico che esercita nella struttura sanitaria privata per la cura da questi effettuata "in proprio". Non rientrano,



difatti, tra le prestazioni soggette a tale obbligo (sia di riscossione che di comunicazione) le prestazioni rese direttamente al paziente, anche per il tramite del professionista, ma “prestate” dalla struttura sanitaria privata la quale agisce in tal caso direttamente in qualità di parte contrattuale nel rapporto con il cliente (in tal caso il rapporto non è tra professionista e cliente ma tra s.s.p. e cliente). In questa ultima evenienza il professionista verrà pagato direttamente dalla struttura per aver prestato a suo favore (e non dal cliente) la propria attività medica.

Obblighi del professionista

Il professionista che effettua la cura sul paziente dovrà emettere a proprio nome la fattura per la prestazione eseguita; sebbene il compenso risulti riscosso dalla s.s.p., esso costituisce reddito del medico.

Obblighi della struttura sanitaria

Obblighi della struttura sanitaria sono:

- a. incassare i compensi spettanti ai medici come individuati nei paragrafi precedenti;
- b. rilasciare la quietanza di versamento al paziente (sostanzialmente la dizione pagato sulla fattura del medico);
- c. registrare il pagamento in apposito registro (o in contabilità separata);
- d. comunicare telematicamente le somme incassate per conto del professionista;
- e. riversare o consegnare al medico le somme di sua competenza.

Non è rilevante la forma di pagamento decisa dal paziente sempre che rispetti le norme dettate in tema di anticiclaggio.

Si ricorda che in caso di emissione di fatture mediche esenti da Iva ai sensi dell'articolo 10, D.P.R. 633/1972, per importo superiore a 77,47 euro è necessario applicare l'imposta di bollo pari a 2 euro.

Al fine di tenere tracciato e distinto l'incasso a favore del professionista dall'incasso proprio della struttura sanitaria, la norma in commento prevede che la s.s.p. registri nelle scritture contabili obbligatorie (ma separatamente) o in apposito registro il compenso incassato per conto del medico, riportando gli estremi della fattura emessa dal professionista, la generalità e il codice fiscale del professionista destinatario del compenso, l'ammontare del corrispettivo riscosso e la data del pagamento. Come abbiamo già detto i compensi di cui trattiamo costituiscono reddito del medico operante presso la struttura sanitaria e quindi l'obbligo di registrazione dei compensi incassati da parte delle strutture sanitarie private non esonera il professionista dall'obbligo di registrare nelle proprie scritture contabili il compenso percepito.

Obblighi di comunicazione telematica

Infine le strutture sanitarie private devono comunicare all'Agenzia delle entrate l'ammontare dei compensi complessivamente riscossi per ogni professionista. Il modello di comunicazione è reperibile sul sito dell'Agenzia delle entrate e deve essere spedito solo telematicamente entro il 30 aprile dell'anno successivo con riferimento alle operazioni rimosse in nome e per conto nel periodo 01 gennaio - 31 dicembre.

Nella comunicazione vanno indicati:

- i dati del professionista;
- i compensi percepiti tramite la struttura sanitaria privata;
- i dati anagrafici della Struttura Sanitaria Privata.



reddito delle persone fisiche è inserita, altresì, quella del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) datato 30 maggio 2012 sono state stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità di riparto delle somme relativamente alla finalità del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

Con la circolare n. 6/E/2013 l'Agenda ha precisato che le istruzioni sulle modalità di effettuazione degli adempimenti degli enti della ricerca scientifica e dell'Università, degli enti della ricerca sanitaria e degli enti che effettuano attività di tutela, di promozione o di valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici sono fornite dalle Amministrazioni di rispettiva competenza.

Nella presente informativa pertanto faremo riferimento alle procedure previste per i soli enti di volontariato e associazioni sportive dilettantistiche, rinviando per le altre tipologie di enti alle specifiche informazioni come sopra individuate.

Elenco soggetti ammessi al beneficio

- a) sostegno agli enti di volontariato;
- b) finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell'università;
- c) finanziamento agli enti della ricerca sanitaria;
- d) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
- e) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni a norma di legge (articolo 90, L. 289/2002) che svolgono una rilevante attività di interesse sociale;
- f) finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (D.L. 98/2011, convertito, con modificazioni dalla L. 111/2011).

Il contribuente può destinare la quota del 5 per mille della sua imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), firmando in uno degli appositi riquadri che figurano sui modelli di dichiarazione (modello Unico PF, modello 730, ovvero apposita scheda allegata al modello CU per tutti coloro che sono dispensati dall'obbligo di presentare la dichiarazione).

È consentita una sola scelta di destinazione.

Oltre alla firma, il contribuente può indicare il codice fiscale del singolo soggetto cui intende destinare direttamente la quota del 5 per mille.

Per destinare la quota del cinque per mille al comune di residenza è sufficiente apporre la firma nell'apposito riquadro.

I codici fiscali dei soggetti ammessi al beneficio sono consultabili negli elenchi pubblicati sul sito dell'Agenda delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Predisposizione degli elenchi

Il D.P.C.M. 23 aprile 2010 prevede la redazione di elenchi distinti per ciascuna delle tipologie di soggetti aventi diritto, disciplinandone le relative modalità di formazione:

- enti di cui alla lettera a) (enti del volontariato), l'Agenda delle entrate predisporrà l'elenco sulla base delle iscrizioni pervenute telematicamente;



- enti di cui alla lettera b) (enti della ricerca scientifica e dell'università), il Ministero dell'Università e della ricerca scientifica predisporrà l'elenco degli enti sulla base delle domande di iscrizione che i soggetti interessati faranno pervenire esclusivamente per via telematica al citato Ministero. Notizie e dettagli in merito alla procedura da seguire ed agli adempimenti previsti per coloro che intendono iscriversi possono essere acquisiti consultando il sito internet del Ministero dell'Università e della ricerca www.miur.it;
- enti di cui alla lettera c) (enti della ricerca sanitaria), il Ministero della salute cura la predisposizione del relativo elenco e la trasmissione dello stesso, in via telematica, all'Agenzia;
- per i Comuni di cui alla lettera d) non viene predisposto alcun elenco in quanto i contribuenti possono esprimere la preferenza esclusivamente per il proprio comune di residenza;
- per gli enti di cui alla lettera e) (associazioni sportive dilettantistiche), l'Agenzia delle entrate gestisce l'elenco sulla base delle iscrizioni pervenute telematicamente. La predisposizione dell'elenco è demandata al Coni.

La procedura per enti di volontariato e associazioni sportive dilettantistiche

Sarà possibile effettuare l'iscrizione esclusivamente in via telematica direttamente (previo ottenimento del pin code) oppure rivolgendosi agli abilitati alla trasmissione telematica dal 31 marzo al 9 maggio 2016 (in quanto il 7 maggio cade di sabato).

N.B.

Come precisato dall'agenzia delle entrate nel Comunicato Stampa del 31 marzo 2016, il termine fissato legislativamente al 7 maggio (sabato) viene quindi automaticamente prorogato al 9 maggio (lunedì) in forza del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 aprile 2012 che ha previsto, all'articolo 3, che i termini di presentazione all'Agenzia delle Entrate delle domande di iscrizione al contributo e delle successive integrazioni documentali che scadono di sabato o di giorno festivo sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo. Si ricorda che i requisiti di accesso al contributo devono essere comunque posseduti alla data del 7 maggio 2016.

Sono tenuti a presentare domanda per il 2016 anche enti e associazioni che hanno inviato la domanda per gli anni precedenti.

Qualora emergano errori di iscrizione nell'elenco del volontariato, il legale rappresentante dell'ente interessato può rivolgersi – direttamente ovvero mediante un proprio delegato – alla DRE nel cui ambito si trova la sede legale dell'ente.

Enti di volontariato

Con riferimento alla tipologia di soggetti denominata enti del "volontariato" si riscontrano particolarità per quando riguarda le Organizzazioni Non Governative (Ong) che, per effetto delle disposizioni contenute nella L. 125/2014 (in vigore dal 29 agosto 2014) e dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 22/E/2015, cessano di assumere la qualifica di Onlus di diritto con conseguente obbligo di presentare istanza di iscrizione all'anagrafe delle Onlus. Per l'esame delle disposizioni di carattere transitorio si rimanda alla citata circolare n. 13/E/2015.

Aderente a:



Sono pertanto compresi nella categoria degli enti di volontariato i seguenti soggetti:

- **organizzazioni non lucrative di utilità sociale** di cui al D.Lgs. 460/1997, iscritte nell'Anagrafe delle Onlus, tenuta dall'Agenzia delle entrate, compresi gli enti che svolgono la propria attività nel settore di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), n. 11-bis, della "cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale";
- **enti ecclesiastici** delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le **associazioni di Promozione Sociale** le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno, iscritti nell'Anagrafe delle Onlus in quanto **Onlus parziali**, cioè limitatamente alle attività svolte nell'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale nei settori di attività elencati nell'articolo 10, comma 1, lettera a), D.Lgs. 460/1997. Si precisa che detti enti possono accedere al contributo del cinque per mille in quanto Onlus parziali solo qualora iscritti nell'Anagrafe delle Onlus;
- **organizzazioni di volontariato** iscritte nei registri del volontariato di cui alla L. 266/1991;
- **organizzazioni non governative** di cui alla L. 125/2014, già riconosciute idonee ai sensi della L. 49/1987, alla data del **29 agosto 2014**, e inserite nell'elenco tenuto dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
- **cooperative sociali** di cui alla L. 381/1991, iscritte nell'Albo nazionale delle società cooperative istituito con Decreto del Ministro delle attività produttive del 23 giugno 2004, nonché i consorzi di cooperative con la base sociale formata per il 100% dalle stesse cooperative sociali;
- **associazioni di promozione sociale** iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, L. 383/2000;
- **associazioni e fondazioni** di diritto privato, iscritte nel registro delle persone giuridiche, che operano senza fine di lucro negli stessi settori di attività delle Onlus elencati all'articolo 10, comma 1, lettera a), D.Lgs. 460/1997.

Associazioni sportive dilettantistiche

Possono partecipare al riparto del 5 per mille esclusivamente le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono una rilevante attività sociale. In particolare, possono accedere al beneficio le associazioni nella cui organizzazione è presente il settore giovanile, che sono affiliate ad uno degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni e che svolgono prevalentemente una delle seguenti attività:

- avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni;
- avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni;
- avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Le associazioni sportive dilettantistiche sono tenute alla compilazione della sezione II del modello di iscrizione, nella quale il rappresentante legale dell'associazione dichiara il possesso dei requisiti richiesti dalla norma ai fini dell'ammissione al riparto del cinque per mille:

- costituzione ai sensi dell'articolo 90, L. 289/2002;
- possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Coni;
- affiliazione ad una Federazione sportiva nazionale o ad una disciplina sportiva associata o ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni;
- presenza nell'ambito dell'organizzazione del settore giovanile;

Aderente a:



- effettivo svolgimento in via prevalente di attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Il modello contiene anche dei campi facoltativi nei quali indicare il proprio indirizzo di posta elettronica e i recapiti telefonici.

La presentazione della domanda di iscrizione all'Agenzia delle entrate, da effettuarsi telematicamente, e la correzione di errori nell'iscrizione nell'elenco seguono le stesse regole degli enti di volontariato.

La sanatoria

Nel caso di:

- domanda di iscrizione non regolarmente presentata nei termini (9 maggio 2016 per gli enti del volontariato e per le associazioni sportive dilettantistiche);
- dichiarazione sostitutiva non regolarmente presentata nei termini (30 giugno 2016 per gli enti del volontariato e per le associazioni sportive dilettantistiche);
- mancata allegazione alla dichiarazione sostitutiva della copia del documento di identità del rappresentante legale;

l'articolo 2, D.L. 16/2012 (che ha introdotto l'istituto della cosiddetta remissione *in bonis*) prevede la possibilità di sanare tali irregolarità entro il 30 settembre 2016.

Per la regolarizzazione è necessario:

- essere in possesso dei requisiti per l'ammissione al riparto della quota del cinque per mille alla data originaria di scadenza dei termini di presentazione della domanda di iscrizione;
- presentare la domanda di iscrizione e/o provvedere alla integrazione documentale (dichiarazione sostitutiva e copia del documento d'identità) entro l'anzidetto termine del 30 settembre;
- versare una sanzione di 250 euro (importo modificato dal D.Lgs. 158/2015 che ha riformato il sistema sanzionatorio amministrativo-tributario) tramite modello F24 indicando il codice tributo 8115 (è esclusa la possibilità di compensare l'importo della sanzione).

N.B.

La regolarizzazione delle domande di iscrizione ovvero della dichiarazione sostitutiva deve essere effettuata con le medesime modalità con le quali doveva essere effettuato l'invio originario.

Rendicontazione

Gli enti che riceveranno il contributo del 5 per mille dovranno redigere un apposito e separato rendiconto – corredato da una relazione illustrativa – nel quale devono indicare in modo chiaro e trasparente quale sia stata la destinazione delle somme percepite.

La redazione di questo documento dovrà essere effettuata entro un anno dalla ricezione del contributo e la trasmissione deve avvenire entro 30 giorni dalla data ultima prevista per la compilazione.

Gli enti del "volontariato" devono trasmettere il rendiconto e la relazione illustrativa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, oltre al modello di rendiconto sono pubblicate le linee guida per la predisposizione del rendiconto da parte degli enti del volontariato).



Va ricordato che la Legge Finanziaria per l'anno 2015 ha previsto l'emanazione di un apposito decreto (D.P.C.M.) al fine di stabilire specifiche regole in tema di rendicontazione e di recupero delle somme attribuite.

La tempistica

	Enti del volontariato	Associazioni sportive dilettantistiche
Termine iniziale presentazione domanda d'iscrizione	31 marzo 2016	31 marzo 2016
Termine finale presentazione domanda d'iscrizione	9 maggio 2016	9 maggio 2016
Pubblicazione elenco provvisorio	14 maggio 2016	14 maggio 2016
Richiesta correzione domande (alla DRE competente)	20 maggio 2016	20 maggio 2016
Pubblicazione elenco aggiornato	25 maggio 2016	25 maggio 2016
Invio dichiarazione sostitutiva (raccomandata R.R.)	30 giugno 2016 alle DRE	30 giugno 2016 agli uffici territoriali del Coni
Termine per le regolarizzazioni ex D.L. 16/2012 (remissione in bonis) (*)	30 settembre 2016	30 settembre 2016

(*) Il mancato rispetto dell'invio della dichiarazione sostitutiva e/o la mancata allegazione del documento di identità - in assenza di regolarizzazione entro il 30 settembre 2015 - costituiscono causa di decadenza dal beneficio.

Alternativa pec per gli enti di volontariato

In alternativa alla raccomandata, la dichiarazione sostitutiva può essere inviata dagli interessati mediante la propria casella di posta elettronica certificata (pec) alla casella di posta elettronica certificata (pec) della DRE territorialmente competente riportando nell'oggetto l'indicazione "dichiarazione sostitutiva 5 per mille 2016" e allegando copia della dichiarazione sostitutiva, ottenuta mediante scansione dell'originale compilato e sottoscritto dal rappresentante legale, nonché copia del documento di identità. Gli indirizzi pec delle Direzioni regionali sono disponibili sul sito dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it



APPROFONDIMENTI

ASPETTI FISCALI – CONTABILI DEI BUONI PASTO

27

Secondo le previsioni previste dal contratto collettivo o aziendale, il datore di lavoro deve istituire il servizio di mensa aziendale per i propri dipendenti. L'istituzione della mensa non è però l'unica alternativa possibile, il datore può alternativamente scegliere, le indennità sostitutive di mensa, la somministrazione diretta, la somministrazione all'interno dei propri locali, la somministrazione presso ristoratori, i buoni pasti.

le indennità di mensa: imponibili sotto il profilo contributivo e fiscale;

le indennità sostitutive di mensa corrisposte agli addetti alle strutture lavorative a carattere temporaneo, come gli addetti ai cantieri edili, o le unità produttive ubicate in zone dove mancano servizi di ristorazione, esenti fino al limite di 5,29 euro al giorno;

le erogazione del servizio attraverso apposite mense aziendali: in questo caso non opera il limite di esenzione sia per le mense interne, che per i pubblici esercizi essenzialmente sulla base e nei limiti di importo stabiliti con apposite convenzioni o contratti d'appalto tra datore di lavoro e pubblico esercizio.

la concessione di buoni pasto: esenti da oneri fiscali e previdenziali fino a euro 5,29. L'importo del valore nominale del ticket che eccede tale limite costituisce retribuzione imponibile e non può mai essere considerato assorbibile dalla franchigia di 258,23 euro annui stabilita con riferimento ai beni ceduti o ai servizi prestati dal datore di lavoro. I buoni pasto sono un mezzo di pagamento dal valore predeterminato, che può essere utilizzato per acquistare esclusivamente un pasto o prodotti alimentari, con essi il dipendente può accedere agli esercizi pubblici che accettano in pagamento i ticket restaurant. L'esercizio pubblico infatti avrà stipulato un accordo con la società emittente il buono che a sua volta avrà concluso un contratto con il datore di lavoro. Non esiste alcun vincolo di scelta per il datore di lavoro, la stessa Amministrazione finanziaria ha precisato che la scelta può essere compiuta in considerazione delle proprie esigenze e che il datore è libero di applicare contemporaneamente diverse soluzioni. La loro caratteristica è quella di non essere cedibili, commercializzabili, cumulabili o convertibili in denaro. L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 26/E del 29 marzo 2010, ha ritenuto i buoni pasto equiparabili a compensi in denaro e non in natura, come invece sostenuto in interventi precedenti (non possono, comunque, essere convertiti in denaro).

Ticket elettronico - La modalità operativa di fruizione del ticket elettronico richiama l'uso delle card elettroniche (cfr. ris. n. 63/E/2005). Si ritiene, tuttavia, che la spinta alla diffusione del ticket elettronico ad opera del trattamento fiscale preferenziale sia del tutto compatibile con tali card che, poggiando su un circuito elettronico, consentono di verificare, in tempo reale, l'utilizzo effettuato dal dipendente e se, in particolare, lo stesso abbia o meno il diritto a ricevere per quel giorno la somministrazione di pasto. La tempestività del riscontro consentita dal circuito elettronico, ostacola gli usi impropri e consente di escludere la fruizione differita nel tempo oltre che impedire l'accumulo delle prestazioni sostitutive.

Aderente a:



La legge di Stabilità 2015 (legge n. 190/2014) ha innalzato il limite di esenzione fiscale applicabile ai buoni pasto acquistati in favore di lavoratori dipendenti e assimilati, ma con esclusivo riferimento ai ticket c.d. elettronici: vale a dire quei documenti emessi in forma elettronica che danno al loro possessore il diritto di ottenere, dagli esercizi convenzionati con la società di emissione dei buoni stessi, la somministrazione di alimenti e bevande e la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo. In sostanza, i buoni pasto permettono all'utilizzatore di ricevere un servizio sostitutivo di mensa aziendale di importo corrispondente al valore facciale del buono pasto.

Aspetti fiscali del datore di lavoro

Secondo il dettato degli articoli 95 e 109, comma 5, Tuir la spesa sostenuta dal datore di lavoro per l'acquisto dei buoni pasto è completamente deducibile. In tal senso si è espressa anche l'Amministrazione finanziaria che con propria circolare ha chiarito che la fornitura dei buoni pasto rappresenta un servizio sostitutivo di mensa da cui il relativo costo non può equipararsi ai costi per somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 109, comma 5, Tuir e per i quali è prevista una deducibilità limitata al 75%.

In relazione all'Irap occorre ricordare che i buoni pasto rappresentano costi per servizi da allocare nella voce B7 di Conto economico e quindi risultano deducibili ai fini Irap.

Aspetti fiscali per il dipendente

Per determinare la soglia di tassabilità in capo al dipendente occorre distinguere tra:

- buoni pasto cartacei;
- buoni pasto elettronici.

I Buoni pasti cartacei non concorrono a formare il reddito del dipendente fino all'importo complessivo giornaliero di 5,29 euro, l'eccedenza, rispetto a tale cifra concorrerà a formare la base imponibile Irpef del lavoratore. I buoni pasti elettronici a far data dal 01 luglio 2015, l'importo esente da tassazione per il dipendente è di 7 euro complessivi giornalieri.

Aspetti previdenziali

I *ticket restaurant* non concorrono a formare la base imponibile previdenziale negli stessi limiti di cui sopra.

Soggetto	Tipologia di buono	Deducibilità		
Impresa	Buono cartaceo	100%		
	Buono elettronico	100%	Tassazione imposte dirette	Base imponibile previdenziale
Dipendente	Buono cartaceo		Esente fino a 5,29	Esente fino a 5,29
	Buono elettronico		Esente fino a 7,00	Esente fino a 7,00

Aspetti contabili della rilevazione dei buoni da parte del datore di lavoro

Una volta scelto l'utilizzo dei buoni pasto il datore di lavoro dovrà acquistare gli stessi e consegnarli ai dipendenti.



All'atto dell'acquisto l'azienda dovrà rilevare il debito verso la società fornitrice, la contropartita sarà rappresentata da un credito diverso verso la medesima. Il relativo costo sarà rilevato solo al momento in cui il dipendente "entrerà in possesso" del buono pasto riuscendo in tal modo ad ottemperare alla rilevazione secondo il principio di competenza.

Esempio

La società Beta Spa acquista buoni pasto per 50.000 euro, la scrittura sarà la seguente:

Diversi	a Fornitori (SP)		52.000
Fornitori per buoni pasto (SP)		50.000	
Iva su acquisti (SP)		2.000	

L' aliquota IVA del 4% sui servizi sostitutivi di mensa aziendale è interamente detraibile.

Il mastro aperto ai fornitori per buoni pasto rappresenta un credito verso la società che si estinguerà all'atto della consegna del buono al dipendente. La voce andrà iscritta nello Stato patrimoniale tra gli altri crediti di attivo circolante in C.5..

Alla consegna dei buoni pasto si dovrà quindi rilevare il costo che in questo momento sarà di competenza, la scrittura contabile sarà:

Buoni pasto ai dipendenti	a Fornitori per buoni pasto		50.000
---------------------------	-----------------------------	--	--------

Per il datore di lavoro i costi dei buoni pasto sono sempre costi deducibili per competenza, in riferimento alla data in cui il dipendente ha usufruito del servizio buono pasto. Le spese sostenute per l'acquisto di ticket restaurant sono, quindi, deducibili integralmente, perché costituiscono una modalità per garantire ai dipendenti il servizio di mensa. Il superamento del limite di esenzione comporta l'assoggettamento in busta paga di ritenute fiscali e contributi per la differenza attribuita.

Trattandosi del costo per l'erogazione di un servizio la voce buoni pasto ai dipendenti verrà allocato tra i costi per servizi in B7 di Conto economico.

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it



SCADENZIARIO

PRINCIPALI SCADENZE DAL 2 AL 16 MAGGIO 2016

30

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 2 al 16 di maggio 2016, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'art.7 D.L. n.70/11. In primo piano vengono illustrate, se esistenti, le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime.

SCADENZE FISSE

**2
maggio**

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di marzo.

Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di marzo.

Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione

Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01/04/16.

Comunicazione di acquisto da operatori di San Marino

Scade oggi il termine, con riferimento al mese di marzo, per la comunicazione in forma analitica delle operazioni con operatori san marinesi annotate sui registri Iva.

Comunicazione Anagrafe Tributaria

Scade oggi il termine (con riferimento ai mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2016), per la comunicazione dei dati relativi ai rapporti di natura finanziaria. Ricordiamo che secondo le nuove istruzioni devono essere indicati anche le generalità dei titolari effettivi. Sempre secondo le nuove disposizioni non esiste più l'obbligo per le comunicazioni negative, ovvero per i casi di assenza di nuove informazioni da comunicare.

Aderente a:



**16
maggio**

Versamenti Iva mensili e trimestrali

Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di aprile, codice tributo 6004.

Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il primo trimestre, codice tributo 6031.

I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il terzo mese precedente.

Versamento dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di marzo, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente: sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef, sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente, sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni, sui redditi di capitale, sui redditi diversi, sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia, sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.

Versamento ritenute da parte condomini

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

ACCISE - Versamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici ad essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it